



DL 137/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

A.S. 1994

Dossier n° 124 - nota Questioni regionali
11 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1994
Titolo:	DL 137/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	35
Commissioni competenti:	V Bilancio, VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato per la conversione in legge al Senato della Repubblica; si compone di **35 articoli e 166 commi** ed è suddiviso in **4 Titoli**.

Il **Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia)** comprende gli **articoli da 1 a 10**.

L'**articolo 1** riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la **partita IVA** attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame e stabilisce a chi spetta in dettaglio.

L'**articolo 2** incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva** al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui **finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario** per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'**articolo 3** istituisce il **Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche**, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'**articolo 4** proroga al **31 dicembre 2020** la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'**abitazione principale del debitore**. Stabilisce inoltre l'**inefficacia** di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal **25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge**.

L'**articolo 5, comma 1, incrementa** di ulteriori **€ 100 mln** per il **2020** la dotazione del **Fondo di parte corrente** – istituito dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle **emergenze** nei settori dello **spettacolo** e del **cinema e dell'audiovisivo**, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il **comma 3 incrementa** di ulteriori **€ 50 mln** per il **2020** la dotazione del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Il **comma 4** prevede la possibilità di **rimborsare** i titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Il **comma 6 dell'articolo 5** modifica

la disciplina del *tax credit* vacanze estendendo tale beneficio al **periodo d'imposta 2021** e rendendolo utilizzabile, **per una sola volta**, fino al **30 giugno 2021**. Sono prese in considerazione le **domande presentate entro il 31 dicembre 2020**.

L'**articolo 6, comma 1**, rfinanzia di **150 milioni** di euro per l'anno **2020** il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. "**Fondo Legge n. 394/1981**". Il **comma 2** rfinanzia di **200 milioni** per l'anno **2020** il **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981". Il **comma 3 estende l'ambito** soggettivo e oggettivo di applicazione della **Sezione del Fondo Legge n. 394/1981** destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli **enti fieristici italiani**. Tra i soggetti **beneficiari** della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche **contributi a fondo perduto** commisurati ai **costi fissi** sostenuti dal 1° marzo 2020 e **non coperti da utili**.

L'**articolo 7** introduce, nel limite complessivo di **100 milioni** di euro per l'anno 2020, **contributi a fondo perduto** a favore delle **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'**articolo 8 estende**, per alcuni specifici settori, **il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) **anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**. L'agevolazione si applica **indipendentemente** dal volume di **ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'**articolo 9** abolisce il **versamento della seconda rata dell'IMU 2020** per gli **immobili e le relative pertinenze** in cui si svolgono le **attività imprenditoriali interessate** dalla **sospensione** disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento. L'agevolazione spetta a condizione che il **proprietario** sia **gestore delle attività** esercitate negli immobili medesimi. Per il **ristoro ai comuni** della relativa perdita di gettito, il **Fondo** di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di **101,6 milioni di euro per l'anno 2020**.

L'**articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020** (anziché al 31 ottobre) **il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770** che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.

Il **Titolo II (Disposizioni in materia di lavoro)** comprende gli **articoli da 11 a 17**.

L'**articolo 11** consente - ai fini sia del finanziamento degli **interventi di integrazione salariale con causale COVID-19** di cui al successivo **articolo 12** sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia - **la conservazione in conto residui**, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro. Si ricorda che il successivo **articolo 34, comma 3, lettere b) e c)**, dispone una riduzione, nella misura di 3.000 milioni di euro, degli stanziamenti in materia relativi al 2020. Dal combinato disposto dei **due articoli** deriva che, nell'ambito dell'importo di cui all'**articolo 11**, una quota pari a 588,4 milioni potrebbe (in tutto o in parte) essere utilizzata nel 2020 ovvero (in caso di mancato utilizzo) essere conservata in conto residui nell'esercizio finanziario relativo al 2021, mentre il restante importo, pari a 3.000 milioni di euro, può essere utilizzato esclusivamente nel 2021 (mediante la suddetta conservazione in conto residui).

L'**articolo 12** prevede - con riferimento ai **trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga**, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **la concessione di sei settimane di trattamento**, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il **comma 7** dispone un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti di integrazione (con causale COVID-19) previsti da norme precedenti. I **commi da 9 a 11** estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Il **comma 14** prevede, in favore dei datori di lavoro del settore

privato, con esclusione di quello agricolo, **un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021** e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. Il **comma 15** prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'articolo 3 del D.L. n. 104 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'**articolo 12** in esame.

L'**articolo 13** **sospende i termini per i versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 **per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive** previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'**articolo 14** **riconosce** ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza la medesima **quota** anche per i **mesi di novembre e dicembre 2020**. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem.

L'**articolo 15** dispone **un'indennità onnicomprensiva**, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo **comma 9** pone **un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva**, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro.

L'**articolo 16** riconosce alle **aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'**articolo 17** prevede - nel limite di spesa di **124 milioni di euro per il 2020** - in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le **società e associazioni sportive dilettantistiche** un'indennità per il mese di **novembre 2020, pari a 800 euro**. Il beneficio è **subordinato alla condizione** che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. Il **presente articolo**, inoltre, reca, al **comma 5, una norma di interpretazione autentica, relativa** all'indennità già prevista **per il mese di giugno 2020** per le medesime categorie di collaboratori.

Il **Titolo III (Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti)** comprende gli **articoli da 18 a 33**.

L'**articolo 18** stanziava **30 milioni** di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di **test antigenici rapidi** da parte dei **medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta**, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

L'**articolo 19** dispone specifiche misure per l'implementazione del **sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2** di cui al precedente articolo 18, in caso di **positività** del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

L'**articolo 20** prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di **supporto telefonico e telematico**, rivolto a persone risultate **positive** al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un **contatto**, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una **notifica di contatto stretto** generata dalla **app Immuni** e che **inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività**.

L'**articolo 21** **incrementa di 85 milioni** di euro, per il **2020**, il **Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale**, destinando le risorse all'**acquisto di dispositivi e strumenti digitali** individuali per la fruizione delle attività di **didattica digitale integrata**, nonché per l'**utilizzo delle piattaforme digitali** per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'istruzione.

L'**articolo 22** modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto **per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, allo svolgimento della **prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario** per il periodo corrispondente ad **alcune fattispecie relative al figlio convivente**. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme.

L'**articolo 23** introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei **procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile**, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame **fino al 31 gennaio 2021**.

L'**articolo 24** prevede misure – la cui efficacia è limitata al **31 gennaio 2021** - di semplificazione per le attività di **deposito di atti**, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla **chiusura delle indagini preliminari** (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il **portale del processo penale telematico**. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

L'**articolo 25** estende con riguardo alle **udienze pubbliche e alle camere di consiglio** del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono **dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**, l'**applicazione delle disposizioni** dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 **in tema di discussione orale** nelle udienze camerale o pubbliche **mediante collegamento da remoto**, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'**articolo 26** dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali.

L'**articolo 27** consente di **svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria** fino alla **cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza** nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In **alternativa** alla discussione con collegamento **da remoto**, si prevede che le **controversie** da trattare in udienza pubblica **passino in decisione sulla base degli atti**, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante **trattazione scritta**, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata **a nuovo ruolo (comma 2)**. Il **comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti** dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione.

L'**articolo 28** prevede che al condannato ammesso al **regime di semilibertà** possano essere concesse **licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno**, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

L'**articolo 29** prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i **permessi premio**, se ne ricorrono i presupposti, **possano essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti**. Tale previsione, tuttavia, **non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti**.

L'**articolo 30** prevede, **fino al 30 dicembre 2020**, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

L'**articolo 31** prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo **svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali** degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia **con modalità telematiche da remoto**, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

L'**articolo 32** reca autorizzazioni di spesa per complessivi **67.761.547 euro**, relativamente a: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali; prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.

L'**articolo 33** attribuisce alle Regioni a statuto speciale la **facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di**

liquidità, in deroga alla normativa vigente, con conseguente **ampliamento della capacità di spesa** di tali enti.

Il **Titolo IV (Disposizioni finali)** comprende gli **articoli 34 e 35**.

L'**articolo 34** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e l'**individuazione delle relative coperture finanziarie**.

L'**articolo 35** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di **competenza legislativa esclusiva statale** sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di **competenza concorrente** istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di **residuale competenza regionale** pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma)

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza - come nel provvedimento in esame - di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

L'**articolo 3, comma 2**, prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; *al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, si valuti l'opportunità, ai fini dell'adozione del provvedimento, di inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa.*

L'**articolo 7, comma 2**, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole per il sostegno delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; *al riguardo, dal punto di vista della formulazione, si osserva che l'espressione "Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome" andrebbe sostituita con quella, corretta, "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

L'**articolo 21, comma 3**, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziare dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; *al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere.*

L'**articolo 33** attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; *al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano.*